



DI FRANCESCO STOLFA\*  
E GIOVANNI PIGLIARMI\*\*

**C**on la circolare n. 124/2017, l'Inps (si badi: a oltre sei anni dall'ultima modifica legislativa intervenuta in materia) ha stabilito che devono essere versati i contributi di malattia anche per i lavoratori dello spettacolo aventi qualifica impiegatizia o inquadrati come lavoratori autonomi sebbene in loro favore l'Istituto non eroghi alcuna prestazione. Questa posizione rappresenta un vero revirement interpretativo in quanto, in precedenti circolari intervenute sulla stessa materia e sulla stessa normativa, era stata sostenuta la tesi esattamente opposta. Ecco quindi che si prospetta una nuova campagna ispettiva ideata in via Ciro il Grande; analizziamone nel dettaglio i presupposti. La norma di riferimento è l'art. 20 del dl 112/2008 (modificato nel 2011) che, al primo comma, reca una norma di interpretazione autentica dell'art. 6, legge 11 gennaio 1943, n. 138, con cui si esclude l'obbligo contributivo per «i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità». Ed è proprio il caso della contrattazione collettiva dello spettacolo che, da sempre, pone il trattamento di malattia di impiegati e lavoratori autonomi a carico delle aziende. Il successivo comma 1-bis dispone testualmente: «A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente». E in base a quest'ultima norma che l'Inps ritiene siano dovuti i contributi di malattia da parte delle aziende dello spettacolo, anche per quei lavoratori per i quali non sia prevista alcuna prestazione assistenziale in caso di evento morboso. E la stessa circolare precisa che tale obbligo contributivo deve ritenersi vigente «a decor-

rerare dal 1° maggio 2011». Si prospetta, quindi, una nuova campagna ispettiva retroattiva ai danni delle aziende con conseguente apertura di un altro fronte di contenzioso che vede direttamente interessati anche i consulenti del lavoro. In realtà, infatti, la circolare introduce una interpretazione del tutto nuova che non può non metterli in difficoltà, specie per il periodo pregresso (a partire dal 2011). Ciò che rende, però, particolarmente debole la tesi Inps è che essa presuppone una lettura dei primi due commi dell'art. 20, del dl 112/2008 che porrebbe le due norme in insanabile contrasto letterale fra loro, posto che esse finirebbero per dire l'una il contrario dell'altra, e le renderebbe quindi costituzionalmente illegittime. È necessario, allora, individuare una esegesi che risolva tale apparente contrasto e spieghi razionalmente il significato delle due norme. Orbene è la storia di tale normativa che appare illuminante, in quanto il comma 1 dell'art. 20 è palesemente finalizzato a porre rimedio a un orientamento della Corte di cassazione, accolto infine dalle Sezioni unite con sentenza n. 10232/2003, che aveva sancito l'obbligo contri-

buto di malattia anche nelle ipotesi in cui il datore di lavoro avesse corrisposto, per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della relativa indennità. La norma di interpretazione autentica di cui al comma 1 interviene, appunto, a sancire il principio opposto, evitando alle aziende un onere del tutto ingiustificato in carenza di prestazioni. Il successivo comma 1-bis non può quindi essere certo interpretato nel senso di ripristinare quel medesimo obbligo sia perché sarebbe assurdo che la stessa norma lo elimini e, contestualmente, lo ripristini sia perché sarebbe stato molto più semplice e più razionale eliminare il comma 1. Deve allora ritenersi che il comma 1-bis sia intervenuto – forse pleonasticamente – a ribadire l'obbligo assicurativo e contributivo di malattia per i lavoratori dello spettacolo inquadrati come operai, per i quali l'azienda non è tenuta a corrispondere il trattamento economico di malattia. E, infatti, a ben vedere, tale comma 1-bis si limita a rinviare alla normativa generale (art. 31 della legge

41/1986) e a ribadire che i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia ma solo «per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente», così come recita testualmente la norma stessa. In pratica, tale comma 1-bis non introduce alcuna innovazione e non sancisce alcun obbligo contributivo ulteriore, limitandosi a ribadire la disciplina vigente nei limiti in cui la medesima già operava e cioè per i lavoratori (operai) diversi da quelli individuati dalla comma precedente (impiegati e lavoratori autonomi). Il comma 1-bis, peraltro, fu introdotto anche perché durante il rinnovo del ccnl del settore del commercio, le parti inserirono una norma che prevedeva l'esenzione dal versamento del contributo di malattia qualora il datore di lavoro avesse continuato ad erogare la retribuzione. Un sistema simile, quindi, a quello del settore dello spettacolo che, però, non trova fonte in un atto di diritto privato ma in una legge speciale.

Vi è, infatti, un'altra ragione, di carattere sistemico, che impedisce all'Inps oggi di

recuperare, seppure ex nunc come prevede la circolare n. 124, i contributi. La disciplina del dlgs Cps n. 708/1947 trova applicazione per i soli lavoratori dello spettacolo, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro instaurato con l'impresa ed essa «sostituisce a tutti gli effetti, l'assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138» (cfr. art. 2 del dlgs Cps n. 708/1947). La «sostituzione» operata dal legislatore sta a significare che il regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo si pone come disciplina «speciale» rispetto a quella ordinaria, che invece prevede regimi contributivi anche in relazione alla natura del rapporto; una specialità acclarata anche nella giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, 13 giugno 1984, n. 1036) nonché dalla prassi amministrativa (cfr. circolare Inps del 21 maggio 1980, n. 119; v. anche circolare Enpals del 13 dicembre 1984, n. 19; circolare Inps del 5 maggio 1987, n. 113). L'Ufficio legale Ancl tutelerà, quindi, tutte le aziende che vorranno resistere a questa pretesa contributiva che appare ingiusta.

\* ufficio legale Ancl  
\*\* Centro Studi Ancl

## Ingiustificata la pretesa dell'Istituto per impiegati e lavoratori autonomi Spettacolo senza malattia Niente indennità, ma l'Inps chiede i contributi

### Dichiarazioni tardive dei redditi entro il 29 gennaio

Entro il prossimo 29 gennaio 2018 (90 giorni dalla scadenza del 31 ottobre 2017) è possibile presentare, in caso di mancato adempimento, il modello Redditi 2017, ovvero il modello Irap (la dichiarazione pur essendo tardiva è considerata valida e il contribuente/intermediario fiscale possono ricorrere alla procedura del ravvedimento operoso al fine di regolarizzare le rispettive posizioni). Decorso tale termine (ritardo superiore ai 90 giorni) la dichiarazione è considerata omessa e l'inadempimento sarà oggetto di specifiche sanzioni (se la dichiarazione è presentata oltre i 90 gg. costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate). Come detto entro il 29 gennaio 2018 il contribuente può presentare una dichiarazione tardiva adottando la procedura del ravvedimento operoso con le seguenti modalità operative:

- 1) presentare la dichiarazione;
- 2) versare contestualmente una sanzione ridotta pari a 1/10 di euro 250 ovvero 25 euro (la sanzione è dovuta per ciascuna dichiarazione ovvero Redditi e Irap) che deve essere versata con modello F24 codice tributo 8911 anno 2017;
- 3) versare l'imposta se dovuta unitamente alle sanzioni e agli interessi come disposto dalla normativa sul ravvedimento operoso (il decreto legislativo n. 158/2015 ha disposto che la sanzione ordinaria del 30% in caso di omesso/insufficiente versamento è ridotta al 15% se il ritardo nel pagamento è contenuto nel 90

giorni dalla scadenza del termine ordinario).

In caso di omessa dichiarazione (mancata presentazione vera e propria ovvero presentazione effettuata con un ritardo superiore ai 90 giorni), il decreto legislativo n. 158/2015 prevede le seguenti sanzioni che variano a seconda del fatto che le imposte siano o non siano state versate:

a) imposte non versate: sanzione dal 120% al 240% del tributo dovuto con un minimo di € 250 in caso di imposte a debito non versate;

b) imposte versate: sanzione da euro 250 a euro 1.000 in caso di imposte versate, anche a seguito di ravvedimento operoso (aumentabile fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili);

c) in caso di dichiarazione presentata dopo 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo e, comunque, prima che inizi un eventuale controllo fiscale la sanzione «base» è ridotta della metà, ossia va applicata nella seguente misura: - dal 60 al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200 ovvero da euro 150 a 500 euro nel caso in cui non siano dovute imposte. La scadenza dell'invio telematico del modello Redditi 2017 rappresenta un obbligo carico di responsabilità anche per l'intermediario fiscale che deve rilasciare al contribuente l'«impegno alla trasmissione telematica» datato

e firmato all'atto in cui riceve la dichiarazione compilata dallo stesso contribuente o al momento in cui si assume l'obbligo di inviare la dichiarazione da lui predisposta (in caso di impegno a inviare il modello redditi o Irap sottoscritto in data successiva al 31 ottobre 2017 l'obbligo di invio a carico dell'intermediario scatta entro i 30 giorni successivi dalla data riportata sull'impegno alla trasmissione). L'intermediario dovrà accertarsi entro la data del 29 gennaio 2018 di avere inviato tutte le dichiarazioni per le quali si è assunto l'impegno onde evitare le sanzioni a suo carico (sanzione che va da euro 516 a euro 5.164 e a cui si aggiunge la sanzione irrogabile al contribuente per dichiarazione tardiva /omessa). L'intermediario per inviare al ritardato /omesso invio della dichiarazione può ricorrere alla procedura del ravvedimento operoso entro i 90 gg. dal termine della scadenza «ordinaria» versando 1/10 della sanzione minima prevista in 516 euro ovvero 52 euro (ad esempio, per regolarizzare l'omessa o tardiva trasmissione telematica del modello Redditi la sanzione deve essere versata a mezzo F24 con il codice tributo 8924 attraverso la compilazione della sezione Eriar con l'indicazione dell'anno in cui si realizza il ritardo e anche il contribuente deve procedere al pagamento della sanzione di euro 25 con codice tributo 8911 per sanare la violazione a lui imputata).

Celeste Vivenzi

Pagina a cura  
DELL'UFFICIO STAMPA  
E RELAZIONI ESTERNE  
DELL'ANCL,  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
CONSULENTI DEL LAVORO  
Tel: 06/5415742  
www.anclsu.com